



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e
TURISMO

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463

economia@regione.fvg.it;
economia@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEL SITO
AEROPORTO DUCA D'AOSTA**

TRA

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,

IL COMUNE DI GORIZIA

E

AEROPORTO DI GORIZIA SOCIETÀ CONSORTILE R.L. "AMEDEO DUCA D'AOSTA",

(articolo 19, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7)

Le Parti:

- la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 1, codice fiscale 80014930327, nella persona del Presidente Massimiliano Fedriga;
- il **Comune di Gorizia**, con sede in Gorizia, Piazza Municipio 1, codice fiscale 00122500317, nella persona del Sindaco Rodolfo Ziberna;
- l'**Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta"**, con sede in Gorizia, Viale Trieste n. 300, codice fiscale 01043080314, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Antonino Vivona;

Premesso che:

- l'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), al fine di promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nonché per l'assolvimento degli obblighi assunti a seguito dell'assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, stabilisce il sostegno al Comune di Gorizia e agli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia;
- l'articolo 41 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare un accordo di programma con il Comune di Gorizia e l'Aeroporto duca d'Aosta per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'aeroporto per ospitare grandi eventi anche in occasione di GO!2025;
- l'articolo 41 della legge regionale 3/2024 autorizza la spesa di euro 2.500.000,00 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- con determinazione n. 2 del 25 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto duca d'Aosta ha proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per il coordinamento e la consulenza tecnica per la redazione degli strumenti pianificatori aeroportuali dell'Aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia e in particolare il Piano di utilizzazione (in seguito PDU) e il Piano di sviluppo aeroportuale (in seguito PSA);
- il PSA, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza), a seguito dell'approvazione, comporta automatica variante agli strumenti urbanistici comunali;
- è intendimento individuare all'interno del PSA gli ambiti dell'Aeroporto duca d'Aosta da destinare anche a grandi eventi;
- l'articolo 19, commi 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) prevede che l'accordo di programma sia finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati e, inoltre, che con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da

- eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;
- l'articolo 19, comma 6 della legge regionale 7/2000 stabilisce che gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo;
 - in data 05/06/2024 si è svolta una riunione tecnica prodromica alla definizione dei contenuti dell'accordo di programma di cui trattasi, nonché degli obblighi delle parti, come da verbale di parti data;
 - con delibera di Giunta regionale 07/06/2024, n. 830 la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse regionale alla promozione di un accordo di programma, finalizzato alla valorizzazione e all'adeguamento del sito dell'Aeroporto duca d'Aosta di Gorizia per ospitare grandi eventi anche in occasione di GO!2025 e, inoltre, ha individuato la Direzione centrale attività produttive e turismo, che condurrà l'attività istruttoria, garantendo il confronto con gli uffici regionali competenti;
 - in data 25 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5 della legge regionale 7/2000, si sono riuniti in conferenza:
 - in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: il Direttore Generale, dott. Franco Milan; il Direttore centrale attività produttive e turismo, dott. Massimo Giordano; Christian Vaccher quale delegato dell'Assessore alle attività produttive e turismo;
 - in rappresentanza dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia: Il Direttore dell'Ente, dott.ssa Sandra Sodini;
 - in rappresentanza del Comune di Gorizia: l'Assessore al bilancio e alle partecipate, dott. Paolo Lazzeri; il Dirigente alle opere pubbliche, dei servizi manutentivi e del patrimonio, arch. Paolo Giuseppe Lusin;
 - in rappresentanza di Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta": il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Com.te Antonino Vivona; il Consigliere e Responsabile Tecnico Operativo, Com.te Alessandro Spanghero;
 - in rappresentanza di PromoTurismoFVG, ente regionale che svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici: il Direttore Generale dell'Ente, dott. Antonio Bravo;
 - assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Linda Gorasso, titolare di posizione organizzativa supporto all'attività di vigilanza e controllo di Promoturismo Fvg e responsabile del coordinamento in materia di aiuti di stato e fase ascendente del diritto europeo nell'ambito delle attività di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo.

Viste:

- la deliberazione della Giunta comunale n. ___ del _____ 2024 di autorizzazione alla stipulazione del presente accordo di programma;
- la deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____ 2024 di autorizzazione alla stipulazione del presente accordo di programma;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta" n. ___ del _____ 2024 di autorizzazione alla stipulazione del presente accordo di programma.

Tutto ciò premesso e considerato
Le Parti convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1
Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito Accordo).
2. L'Accordo è sottoscritto ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2
Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione degli interventi e delle modalità di realizzazione per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'Aeroporto "Amedeo Duca D'Aosta", con sede in Gorizia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3.
2. Gli interventi da attuarsi sono diretti alla riqualificazione dell'area secondo la normativa dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC e la normativa di settore, oltre che all'utilizzo alternativo del sito per attività non prevalenti, connesse alla promozione e alla realizzazione di grandi eventi di promozione turistica, anche nell'ambito di GO!2025, al fine del rilancio complessivo dell'Aeroporto Duca D'Aosta.
3. L'Accordo definisce gli impegni reciproci delle Parti sottoscrittrici e attua il coordinamento delle azioni necessarie per la realizzazione dell'intervento pubblico, come definite all'articolo 3.

Art. 3
Descrizione delle attività

1. Sono definite le modalità di programmazione e di esecuzione dell'intervento pubblico, con particolare riferimento alle seguenti attività di ammodernamento e implementazione delle infrastrutture poste al servizio del sito, anche per la sistemazione dell'area in funzione di possibili utilizzi per grandi eventi in occasione di GO!2025:
 - a) bonifica bellica sistemica terrestre mediante ricerca strumentale di superficie e profonda con magnetometri, svolta in conformità alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 ed. 2020 del Ministero della Difesa per l'area interessata dai lavori relativi al presente Accordo;
 - b) disboscamento e potature dell'area interessata dagli interventi e delle aree da utilizzare a parcheggio per GO!2025;
 - c) ripristino e completamento della recinzione e dei cancelli di accesso;
 - d) realizzazione e ripristino della fondazione stradale e dei piazzali;
 - e) realizzazione e ripristino degli impianti idrici, fognari, elettrici e di sicurezza;
 - f) acquisto e posa in opera di attrezzature, allestimenti e impianti amovibili per la realizzazione degli eventi.

Art. 4
Impegni del Comune di Gorizia

1. Il Comune di Gorizia si impegna alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d), e) in nome e per conto dell'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta", nei modi e termini di cui al successivo articolo 9.
2. Il Comune di Gorizia potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti in qualità di stazioni appaltanti secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

3. Il Comune di Gorizia si impegna a trasferire le risorse necessarie al compimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) a favore dell'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta" nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 9.

4. Il Comune di Gorizia, ai fini dell'utilizzo permanente dell'ambito aeroportuale per la realizzazione di grandi eventi, si impegna a porre in essere le procedure eventuali e necessarie alle relative varianti al Piano regolatore generale comunale (PRGC), salvo che le stesse siano realizzate dall'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta" per il tramite del PSA.

Art. 5

Impegni dell'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta"

1. L'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta" si impegna alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente Accordo.

2. L'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta" potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti in qualità di stazioni appaltanti secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Art. 6

Impegni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 3/2024, si impegna a trasferire le risorse di cui all'articolo 8, comma 1, a favore del Comune di Gorizia, nei modi e termini di cui al successivo articolo 9.

Art. 7

Obbligazioni e impegni comuni

1. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, s'impegnano a:

- a) rispettare i termini e le condizioni concordati ed indicati nel presente Accordo;
- b) utilizzare forme d'immediata collaborazione e di stretto coordinamento.

Art. 8

Oneri finanziari

1. Gli interventi di cui al presente Accordo trovano copertura finanziaria sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 16010/S correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, in conformità all'articolo 41 della legge regionale 3/2024. Il finanziamento stanziato è pari a euro 2.500.000,00.

2. Il Comune di Gorizia e l'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta" valuteranno autonomamente e discrezionalmente l'eventuale allocazione aggiuntiva di risorse proprie, per l'attuazione di eventuali ulteriori iniziative.

Art. 9

Cronoprogramma

1. Le Parti si coordinano fin dalle fasi progettuali allo scopo di garantire le finalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo. A tal fine, ciascuna delle Parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, nomina un referente per l'attuazione dell'Accordo.

2. Entro 20 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 2 del presente Accordo, il Comune di Gorizia si impegna a predisporre il Documento di indirizzo alla progettazione (in seguito DIP) da

trasmettere alle altre parti unitamente al cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento di valorizzazione e adeguamento del sito dell'Aeroporto "Amedeo Duca D'Aosta", comprensivo delle attività di cui all'articolo 3. Nel DIP è definito il valore massimo degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

4. Entro 20 giorni dalla presentazione del DIP, il Comune di Gorizia si impegna ad avviare le procedure per l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del progetto esecutivo, determinando quale tempo massimo per l'esecuzione dello stesso 90 giorni, nonché per l'affidamento dell'incarico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

5. Entro 7 giorni dalla data di consegna del progetto esecutivo di cui al comma 4, il Comune di Gorizia provvede all'approvazione del progetto medesimo ed entro i successivi 10 giorni provvede alla pubblicazione della gara d'appalto dei lavori con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e).

6. Entro 10 giorni dal ricevimento del DIP e del cronoprogramma, la Direzione centrale attività produttive e turismo provvede al trasferimento a favore del Comune di Gorizia delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1 con contestuale liquidazione del settanta per cento di detto importo.

7. Entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo di cui al precedente comma 4, il Comune di Gorizia si impegna a trasferire la quota parte per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) a favore dell'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta", previa istanza, corredata da preventivi di spesa e breve relazione descrittiva degli interventi, tenuto conto dell'importo massimo definito nel DIP.

8. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo entro 6 mesi dal collaudo delle opere oggetto di intervento, ai sensi dall'art 42 commi 1 e 2 della legge regionale n. 7/2000 e s.m.i., con la precisazione che è ammissibile a rendiconto qualsiasi spesa relativa agli interventi, sostenuta dal Comune di Gorizia a seguito di procedure avviate anche prima della stipula del presente accordo e comunque dopo l'entrata in vigore della legge regionale 3/2024.

9. Entro 30 giorni dalla trasmissione della rendicontazione la Direzione centrale attività produttive e turismo provvede alla liquidazione del saldo.

10. Il monitoraggio viene effettuato a cadenza semestrale dai referenti per l'attuazione dell'Accordo e viene redatto un verbale sullo stato di avanzamento delle attività. Il verbale è firmato dai referenti delle Parti.

11. Sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al comma precedente, se necessario, si provvede ad aggiornare il cronoprogramma, concordandolo tra le Parti con scambio di lettere.

Art. 10 Approvazione e durata

1. Il presente Accordo ha durata sino alla completa realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo e comunque non oltre 2 anni dalla sottoscrizione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 10, l'Accordo può essere modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/2000.

Art. 11 Controversie

1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo, il foro competente è quello dell'Autorità giudiziaria di Trieste.

2. In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, le Parti s'impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione mediante i propri rappresentanti che, a tal fine, devono essere convocati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.

3. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 12 Effetti giuridici dell'Accordo

1. L'Accordo è vincolante tra le parti.
2. Le Parti si impegnano a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione dell'Accordo stesso e non possono compiere validamente atti successivi che violino, ostacolino o contrastino con lo stesso.
3. Le Parti si impegnano a collaborare nell'effettuazione delle attività oggetto del presente Accordo, secondo le rispettive funzioni e competenze ed in ossequio ai rispettivi ordinamenti.

Art. 13
Disposizioni finali

1. L'Accordo è sottoposto alla procedura di approvazione dell'art. 19 della LR n. 7/2000 e s.m.i., che prevede i seguenti adempimenti:
 - a) approvazione con Decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta medesima;
 - b) approvazione della Giunta comunale del Comune di Gorizia;
 - c) approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Aeroporto di Gorizia Società Consortile R.L. "Amedeo Duca D'Aosta".
2. Il presente Accordo di Programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14
Allegati

1. Sono allegati parte integrante dell'Accordo i seguenti documenti:
 - a) Planimetria in scala adeguata del sedime aeroportuale;
 - b) Relazione illustrativa sommaria degli interventi da realizzare;
 - c) Preventivo di massima per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'aeroporto per ospitare grandi eventi.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE ROSA MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE: DRSMGR66E68H703K

DATA FIRMA: 02/07/2024 09:32:36

IMPRONTA: 751AD6EFBB71B096F0CD69D285980C68E73EA523D7B330E79448F72932E68FF7
E73EA523D7B330E79448F72932E68FF77389E3E0FA10C733D27B9991EF9F5201
7389E3E0FA10C733D27B9991EF9F5201EE16FCFEF729B80A78D36CC93E042BE1
EE16FCFEF729B80A78D36CC93E042BE1405EF4047280F2CBBF21986129981669

NOME: ZIBERNA RODOLFO

CODICE FISCALE: ZBRRLF61S29E098M

DATA FIRMA: 02/07/2024 10:31:56

IMPRONTA: C124AFF8603A42D49718B32AE0A4539D4691225C297CB41E1DC7D3B5A27BD9D4
4691225C297CB41E1DC7D3B5A27BD9D43B0E7A3CC3F23126870F0EE10CC71755
3B0E7A3CC3F23126870F0EE10CC71755EC1698FBA7B7A70D53729E88EA61058F
EC1698FBA7B7A70D53729E88EA61058F86BF7BE76F67759D216F1633F152BED9